

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLE COPERTURE DELLA CARTA VINTAGE
DELLA POLIZZA COLLETTIVA N. - IML0000044**

Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia conviene di assicurare i Clienti che hanno richiesto la "Carta Vintage" emessa da Diners Club Italia nei limiti previsti dalle presenti condizioni di assicurazione e fatte salve le esclusioni e tutte le altre delimitazioni e disposizioni della stessa.

PARTE I – CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Base dell'Assicurazione

L'Assicurazione è prestata dalla Società sulla base delle comunicazioni del Contraente e delle dichiarazioni degli Assicurati.

Art. 2 - Definizioni Generali

POLIZZA COLLETTIVA: polizza n. IML0000044 stipulata dalla Contraente per conto degli Assicurati. – **CONTRAENTE:** DINERS CLUB ITALIA S.R.L. – **ASSICURAZIONE:** le coperture di cui l'Assicurato usufruisce nei termini ed alle condizioni di seguito riportati, oggetto della Polizza Collettiva stipulata dalla Contraente per suo conto. – **ASSICURATO:** il titolare della Carta VINTAGE, cliente di Diners Club Italia, in qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 lett. a) del D. Lgs. 206/2005. – **CARTA ASSICURATA:** la Carta di credito VINTAGE valida ed emessa da Diners Club Italia e per la quale valgono i benefici della presente polizza – **SOCIETA':** Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia. – **PREMIO:** La somma dovuta dalla Contraente alla Società. – **RISCHIO:** La possibilità che si verifichi il sinistro. – **SINISTRO:** Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione. – **INDENNIZZO:** La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. – **ANNO ASSICURATO:** il periodo di 12 mesi consecutivi che inizia dalla data di decorrenza della Garanzia di assicurazione

Art. 3 - Oggetto dell'Assicurazione

Le presenti Condizioni di Assicurazione hanno per oggetto le seguenti garanzie assicurative :

Sezione B – Garanzia Protezione Acquisti.

Sezione C – Garanzia Sicuri on Line.

Sezione D – Garanzia Miglior Prezzo.

Sezione E – Garanzia Portafoglio Sicuro all'estero:

Garanzia 1 – Garanzia di assistenza all'estero.

Garanzia 2 – Garanzia Protezione Prelievo agli sportelli automatici (ATM) all'estero.

Garanzia 3 – Garanzia Uso fraudolento della SIM card del telefono cellulare all'estero.

Sezione F – Garanzia Infortuni in Viaggio

Sezione G – Garanzia Inconvenienti in viaggio

Art. 4 – Caratteristiche del programma assicurativo

Il presente programma assicurativo si applica automaticamente a tutte le Carte assicurate emesse dalla Contraente.

Art. 5 - Decorrenza – Durata dell'Assicurazione per l'Assicurato

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno in cui l'Assicurato entra legittimamente in possesso della Carta Assicurata e rimane in vigore durante tutta la validità della Carta Assicurata, salvo disdetta della Polizza Collettiva N. IML0000044

Art. 6 - Premio di Assicurazione.

Il pagamento del premio è a carico della Contraente, restando inteso che le garanzie di assicurazione opereranno a titolo gratuito per l'Assicurato.

Art. 7 - Periodo per effettuare la Denuncia di sinistro. Termini di prescrizione.

Nel caso in cui un Sinistro verificatosi nel periodo di validità della polizza sia noto dall'Assicurato soltanto successivamente alla scadenza della polizza collettiva, la denuncia di Sinistro dovrà essere effettuata non oltre 24 mesi dal verificarsi dell'evento assicurato.

L'Assicurato è altresì a conoscenza che ogni diritto nei confronti della Società in relazione al rimborso o possibile indennizzo in caso di sinistro si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità a quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.

Art. 8 - Legge applicabile. Controversie e Foro competente

La presente polizza è regolata dalle leggi italiane. Per ogni controversia relativa alla presente Polizza è competente il Foro del luogo di residenza dell'Assicurato consumatore.

PARTE II – GARANZIE DI ASSICURAZIONE

SEZIONE A – DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE LE GARANZIE

Le seguenti definizioni vengono utilizzate per l'applicazione dei termini e delle condizioni della presente Assicurazione:

POLIZZA COLLETTIVA: polizza n. IML0000044 stipulata dalla Contraente per conto degli Assicurati. –

CONTRAENTE: DINERS CLUB ITALIA S.R.L.

SOCIETÀ: Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia.

ASSICURATO: il titolare della Carta VINTAGE, cliente di Diners Club Italia, in qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 lett. a) del D. Lgs. 206/2005.

CARTA ASSICURATA: la Carta di credito VINTAGE valida ed emessa da Diners Club Italia e per la quale valgono i benefici della presente polizza.

RISCHIO: La possibilità che si verifichi il sinistro.

SINISTRO: le perdite pecuniarie dirette subite dall'Assicurato per le quali è prestata la garanzia assicurativa.

INDENNIZZO: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

ANNO ASSICURATO: il periodo di 12 mesi consecutivi che inizia dalla data di decorrenza della Garanzia di assicurazione

SEZIONE B – GARANZIA PROTEZIONE ACQUISTI

La Garanzia "Protezione Acquisti" fornita da Chartis Europe si applica automaticamente ai titolari della Carta Vintage emessa da Diners Club Italia.

Le seguenti definizioni vengono utilizzate per l'applicazione dei termini e delle condizioni della presente garanzia:

FURTO AGGRAVATO: furto aggressione o effrazione (con scasso).

AGGRESSIONE: qualunque minaccia fisica o violenza fisica da un Terzo con l'intenzione di privare l'assicurato dei propri beni.

FURTO CON SCASSO E/O EFFRAZIONE: è il furto commesso mediante rottura o forzatura delle serrature e dei mezzi di chiusura dei locali oppure praticando una breccia nei muri o nei soffitti dei locali stessi ovvero la forzatura, manomissione, distruzione dei dispositivi di chiusura di un autoveicolo chiuso a chiave situato in un parcheggio regolarmente custodito o in rimessa presso garage privato.

FURTO SEMPLICE: sottrazione del bene assicurato senza violazione o distruzione di qualsiasi meccanismo di chiusura, o senza qualsiasi violenza o minaccia fisica esercitata da terzi nei confronti dell'Assicurato.

BENI ASSICURATI: tutti i beni materiali interamente o parzialmente (*1) acquistati con la Carta VINTAGE il cui valore di acquisto sia superiore a euro 75,00 ad eccezione di:

- gioielli o gemme,
- animali e piante,
- denaro contante, valuta estera, travelers' cheques, biglietti di viaggio o di trasporto, biglietti per spettacoli, titoli o altri strumenti negoziabili,
- beni di consumo, cibi o bevande,
- qualsiasi oggetto venduto come parte di un intero (*2)
- veicoli motorizzati nuovi o usati
- telefoni cellulari

(*1) Quando il prezzo d'acquisto è stato pagato solo parzialmente con la carta assicurata, il sinistro sarà indennizzato proporzionalmente al prezzo totale.

(*2) paio o serie di oggetti: se il bene Assicurato consiste in articoli venduti in coppia o in serie e, a seguito della perdita, si possa provare che detti articoli non possano più essere utilizzati e non possano essere sostituiti singolarmente, in tal caso la garanzia verrà applicata all'intero o serie di articoli.

GIOIELLO: qualsiasi oggetto abitualmente indossato da una persona, formato in tutto o in parte da metallo prezioso e/o pietre preziose.

TERZI: qualunque persona che non sia l'Assicurato, il coniuge, o il convivente more uxorio, i discendenti o altro parente o affine con lui convivente. –

Art. 9 - Oggetto della Garanzia della garanzia protezione acquisti

La garanzia protezione acquisti ha per oggetto il rimborso all'assicurato, entro il limite di indennizzo, del prezzo di acquisto di un bene nuovo pagato interamente con la carta assicurata in caso di furto aggravato del bene stesso.

Il Furto deve essere subito nonostante l'uso di ogni ragionevole cautela da parte dell'Assicurato nella conservazione e nella vigilanza del bene Assicurato; il bene Assicurato deve trovarsi all'interno di locali non accessibili perché dotati di idonee chiusure effettivamente utilizzate, non deve essere lasciato incustodito né su vetture in parcheggio (non custodito) e durante l'uso all'esterno deve essere sotto la stretta vigilanza dell'assicurato.

Art. 10 – Periodo di Garanzia

Il periodo di validità della presente garanzia è di 30 giorni dalla data di acquisto del Bene Assicurato.

Il Furto Aggravato deve essere commesso entro 30 giorni dalla data di acquisto o di consegna (incluso il giorno di acquisto o di consegna).

Art. 11 – Limite di Indennizzo

La copertura è prestata fino a un limite di indennizzo massimo di euro 1.000 per assicurato e per anno assicurato

Art. 12 – Esclusioni della garanzia protezione acquisti

Sono escluse dalla presente Garanzia le richieste di indennizzo derivanti da:

- Perdita o smarrimento del Bene Assicurato.
- Furto diverso da quello con violenza o con scasso. Il furto semplice è escluso.

– Qualsiasi azione intenzionale o dichiarazione fraudolenta commessa dall'Assicurato o dal coniuge, dal convivente more uxorio, dai discendenti o da altro parente o affine con lui convivente.

Per le Esclusioni comuni si fa riferimento alla Sezione H - Esclusioni Comuni a tutte le Garanzie.

Art. 13 – Sinistri. Obblighi dell'Assicurato.

Non appena venga a conoscenza dell'evento, l'Assicurato deve sempre a pena di decadenza dall'Assicurazione e fatto salvo i casi di forza maggiore, verbalizzare l'accaduto all'Autorità competente italiana.

In caso di sinistro riferirsi all'Art. 59 della Sezione L - Denuncia di sinistro.

SEZIONE C – GARANZIA SICURI ON LINE

La Garanzia "Sicuri on Line" fornita da Chartis Europe si applica automaticamente ai titolari della Carta Vintage emessa da Diners Club Italia.

Le seguenti definizioni vengono utilizzate per l'applicazione dei termini e delle condizioni della presente garanzia:

BENI ASSICURATI: tutti i beni materiali interamente o parzialmente (*1) acquistati dall'Assicurato con la Carta Assicurata emessa dalla Contraente, ed il cui valore di acquisto sia superiore a euro 75,00 ad eccezione di:

- animali e piante,
- denaro contante, valuta estera, travelers' cheques, biglietti di viaggio o di trasporto, biglietti per spettacoli, titoli o altri strumenti negoziabili,
- beni di consumo, cibi o bevande,
- qualsiasi oggetto venduto come parte di un intero (*2),
- veicoli motorizzati nuovi o usati,
- telefoni cellulari,
- biglietti di trasporto (aereo, treno etc.),
- dati numerici visualizzati o scaricati da internet (mp3, foto, software...),
- servizi on line,
- beni acquistati per essere rivenduti,
- beni acquistati su vendite all'asta,

(*1) Quando il prezzo d'acquisto è stato pagato solo parzialmente con la carta assicurata, il sinistro sarà indennizzato proporzionalmente al prezzo totale.

(*2) paio o serie di oggetti: se il bene Assicurato consiste in articoli venduti in coppia o in serie e, a seguito della perdita, si possa provare che detti articoli non possano più essere utilizzati e non possano essere sostituiti singolarmente, in tal caso la Garanzia verrà applicata all'intero o serie di articoli.

– **GIOIELLO:** qualsiasi oggetto abitualmente indossato da una persona, formato in tutto o in parte da metallo prezioso e/o pietre preziose. – **VENDITORE:** azienda che commercializza prodotti su internet. –

TERRITORIO DEL VENDITORE: la garanzia "Sicuri on Line" copre tutti gli acquisti on line su siti internet domiciliati in Italia, Stati Uniti e Unione Europea. La domiciliazione del sito internet si riferisce all'indirizzo di posta elettronica che l'Assicurato può utilizzare per mettersi in contatto con il sito internet. –

TERRITORIO DI INVIO DEI BENI ASSICURATI: i beni assicurati devono essere consegnati in Italia –

NON CONFORME: Il bene acquistato non corrisponde a quello ordinato inizialmente dall'Assicurato o ha un guasto che ne impedisce il perfetto funzionamento, è rotto o incompleto. L'Assicurato deve notificare la mancanza di conformità entro 30 giorni di calendario che seguono la consegna del bene acquistato. –

NON SPEDITO: Il bene acquistato non è stato consegnato in 30 giorni di calendario che seguono l'addebito sul conto bancario dichiarato sull'estratto conto della Carta Assicurata. – **PAGAMENTO ON**

LINE: qualsiasi pagamento on line fatto con una Carta Assicurata per comprare un bene materiale quando il pagamento non è fatto sotto controllo o senza il Codice PIN, senza documenti firmati o senza la firma elettronica e per quale l'Assicurato ha ricevuto l'addebito sul conto corrente.

Art. 14 - Oggetto della Garanzia Sicuri on Line

La garanzia "Sicuri on Line" rimborsa gli acquisti effettuati on line con la Carta Assicurata nel caso in cui vi sia una disputa non risolta tra l'Assicurato e il Venditore nei seguenti casi:

- 1) caso di non conformità:
 - a) il bene acquistato on line non corrisponde a quanto ordinato inizialmente dall'Assicurato e il "Venditore" si rifiuta di sostituirlo, oppure
 - b) il bene acquistato on line è stato consegnato con un danno funzionale, è rotto o incompleto.

Il bene è considerato non conforme per i termini e le condizioni di questa garanzia quando:

- I. Il Venditore accetta che l'Assicurato restituisca il bene acquistato e gli invia un bene in sostituzione o rimborsa l'Assicurato: in tal caso sono coperti solo i costi (con ricevuta di conferma di ricezione) per inviare al Venditore il bene acquistato;
 - II. Il Venditore accetta che l'Assicurato restituisca indietro il bene acquistato, ma non invia un bene in sostituzione e non rimborsa l'Assicurato entro 90 giorni: sono coperti i costi (con ricevuta di conferma di ricezione) per rinviare indietro il bene acquistato e il rimborso del valore del bene acquistato dall'Assicurato – nei limiti dei massimali previsti.
 - III. Il Venditore non accetta che l'Assicurato invii indietro il bene acquistato: sono coperti i costi (con ricevuta di conferma di ricezione) per inviare il bene acquistato a Chartis Europe ed il rimborso del valore del bene acquistato dall'Assicurato nei limiti dei massimali previsti. Il bene assicurato deve essere inviato a: Chartis Europe – Servizio Liquidazione Danni.
- 2) mancata spedizione del bene entro 30 giorni dall'addebito sul conto dell'Assicurato ed al più tardi entro 90 giorni dal pagamento:
 - a) la garanzia Sicuri on Line rimborsa il valore del bene acquistato, tasse incluse, nei limiti dei massimali previsti.

Art. 15 – Limite di Indennizzo

La copertura è prestata fino a un limite di indennizzo massimo di euro 1.000 per assicurato e per anno assicurato

Art. 16 – Esclusioni della Garanzia Sicuri on Line

Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le richieste di risarcimento derivanti da:

- a. danni verificatisi successivamente alla consegna del bene all'Assicurato;
- b. danni dovuti a difetti di fabbricazione, uso improprio o in violazione delle istruzioni del produttore o del venditore, furto, perdita, smarrimento, esposizione agli agenti atmosferici, corrosione, ossidazione o qualsiasi altra forma di deterioramento progressivo, negligenza, esperimenti, effettuazione di test, sovraccarico volontario, riparazioni o operazioni di pulizia compiuti da soggetti diversi da quelli autorizzati o approvati dal produttore, erroneo montaggio o installazione, modifiche al prodotto, vandalismo, bruciatura dei fosfori (incluso image ghosting), bruciatura dei pixel derivante dalla mancata conformità alle istruzioni del produttore, virus informatici, difetti o problemi di software, agenti naturali e qualsiasi altro agente esterno al prodotto (ad esempio variazioni nella tensione di rete, fuoriuscita di liquidi, blocco di parti mobili o rotanti causato da agenti esterni, ecc.);
- c. danni al prodotto verificatisi durante il trasporto con qualsiasi mezzo;
- d. guasti e i difetti che comportano soltanto la riparazione o la sostituzione di parti di ricambio quali, a titolo esemplificativo, telecomandi, manopole e tutte le componenti definite come consumabili o di propria natura deteriorabili incluse, a titolo esemplificativo, toner e cartucce, lampadine (inclusi fanali e unità ottiche), testine delle stampanti, fax e video registratori e riproduttori a testina magnetica o ottica, batterie sia sostituibili dal cliente che non;
- e. danni e i costi di manutenzione, riparazione o sostituzione di Prodotti coperti dalla garanzia del Produttore;

Sono inoltre esclusi dalla presente garanzia:

- f. la mancata spedizione dovuta a sciopero delle poste o della società incaricata delle spedizioni;
- g. il ritardo nella Consegna;

- h. i prodotti con numero identificativo rimosso o alterato;
- i. i prodotti utilizzati a scopo professionale o commerciale, anche parziale, quelli messi a disposizione del pubblico, affittati o concessi in leasing o in comodato o in uso e quelli usati in aree comuni, in spazi associativi e in esercizi aperti al pubblico;
- j. le campagne di richiamo del prodotto dal mercato da parte del Produttore o del distributore.

Per le Esclusioni comuni si fa riferimento alla Sezione H - Esclusioni Comuni a tutte le Garanzie.

Art. 17 – Sinistri. Obblighi dell'Assicurato.

Non appena venga a conoscenza dell'evento, l'Assicurato deve fornire le prove documentali della perdita subita alla Società.

In caso di sinistro riferirsi all'Art. 59 della Sezione L - Denuncia di sinistro.

SEZIONE D – GARANZIA MIGLIOR PREZZO

La Garanzia "Miglior Prezzo" fornita da Chartis Europe si applica automaticamente ai titolari della Carta Vintage emessa da Diners Club Italia.

Le seguenti definizioni vengono utilizzate per l'applicazione dei termini e delle condizioni della presente garanzia:

BENI ASSICURATI: tutti i beni materiali interamente o parzialmente (*1) acquistati dall'Assicurato con la Carta Assicurata emessa dalla Contraente, ed il cui valore di acquisto sia superiore a euro 75,00 ad eccezione di:

- gioielli o gemme, opere d'arte, oggetti antiquariato, oggetti da collezionismo;
- animali e piante;
- denaro contante, titoli di credito, valori bollati, azioni o obbligazioni, titoli o altri strumenti negoziabili, valuta estera, travelers' cheques, buoni pasto, biglietti di viaggio o di trasporto, biglietti per spettacoli;
- articoli per i quali è stato ottenuto un prezzo scontato non applicabile a tutta la clientela;
- articoli che non recano il nome/marchio del rivenditore o del costruttore o qualunque tipo di merce senza marchio;
- beni di consumo, cibi o bevande, tabacco, combustibili;
- prodotti farmaceutici, prodotti ottici, equipaggiamento medico;
- servizi e ogni altro bene immateriale;
- beni acquistati illegalmente;
- tutti i costi relativi alla spedizione e al trasporto dei beni;
- tutti i beni fatti su misura;
- beni acquistati o disponibili presso aste o vendite collegate per cessazione di attività;
- qualunque prestazione di servizi;
- qualunque articolo che venga offerto gratuitamente o a prezzo ridotto a condizione che ne venga acquistato un altro;
- qualsiasi oggetto venduto come parte di un intero. Se il Bene Assicurato consiste in articoli venduti in coppia o in serie e, a seguito della perdita, si possa provare che detti articoli non possano più essere utilizzati e non possano essere sostituiti singolarmente, in tal caso la garanzia verrà applicata all'intero o serie di articoli;
- veicoli a motore nuovi o usati – 2 o 4 ruote -, barche, elicotteri così come i loro accessori, equipaggiamenti, pezzi di ricambio necessari al loro uso e mantenimento;
- telefoni cellulari e loro parti e accessori;
- qualunque articolo per il quale una richiesta di rimborso è stata fatta o potrebbe essere fatta utilizzando la garanzia di protezione del prezzo del rivenditore o altro tipo di accordo.

(*1) Quando il prezzo d'acquisto è stato pagato solo parzialmente con la carta assicurata, il sinistro sarà indennizzato proporzionalmente al prezzo totale.

(*2) paio o serie di oggetti: se il bene Assicurato consiste in articoli venduti in coppia o in serie e, a seguito della perdita, si possa provare che detti articoli non possano più essere utilizzati e non possano essere sostituiti singolarmente, in tal caso la Garanzia verrà applicata all'intero o serie di articoli.

GIOIELLO: qualsiasi oggetto abitualmente indossato da una persona, formato in tutto o in parte da metallo prezioso e/o pietre preziose. –

BENE NUOVO: ogni bene che non sia di seconda mano.

Art. 18 - Oggetto della Garanzia Miglior Prezzo

La presente garanzia ha per oggetto il rimborso all'Assicurato della differenza tra il prezzo interamente pagato per l'acquisto del Bene Assicurato con la Carta Assicurata valida, ed il prezzo riscontrato presso un altro punto di vendita di uno stesso Bene Nuovo, stesso marchio, stesse caratteristiche tecniche e stesso modello di fabbricazione/distribuzione, purché la differenza di prezzo sia:

- scoperta entro 30 giorni dalla data di acquisto del bene assicurato, e
- uguale o superiore a 30 euro.

Art. 19 – Limite di Indennizzo

La copertura è prestata fino a un limite di indennizzo massimo di euro 500 per evento e per anno assicurato

Art. 20 – Esclusioni della Garanzia Miglior Prezzo

sono escluse dalla presente garanzia le richieste di indennizzo derivanti da:

- acquisti fatti dal personale, dalla Direzione e dai Proprietari – e dai loro congiunti – dei Punti di Vendita presso i quali i Beni sono stati acquistati o dei Punti di Vendita presso i quali la differenza di prezzo è stata scoperta;
- acquisti fatti durante le campagne di svendita, di liquidazione e di saldi presso i Punti di Vendita presso i quali i Beni sono stati acquistati o presso i quali la differenza di prezzo è stata scoperta;
- qualsiasi differenza di prezzo scoperta presso lo stesso Punto di Vendita;
- qualsiasi differenza di prezzo scoperta presso un Punto di Vendita situato al di fuori del territorio italiano o in zone franche o in Duty Free store;
- acquisti fatti per posta su catalogo o online (su internet) o qualsiasi differenza di prezzo scoperta dal confronto di beni venduti per posta su catalogo o online (su internet);
- qualsiasi differenza di prezzo scoperta su beni di seconda mano. Sono coperti solo i Beni nuovi;
- qualsiasi differenza di prezzo scoperta sugli stessi beni venduti in offerte di pacchetti promozionali o gratuiti;
- qualsiasi differenza di prezzo scoperta presso Punti di Vendita con accesso limitato al pubblico;
- qualsiasi differenza di prezzo scoperta su beni venduti in offerte speciali riservate ai soci di un club o di un'associazione.

Per le Esclusioni comuni si fa riferimento alla Sezione H - Esclusioni Comuni a tutte le Garanzie.

Art. 21 – Sinistri. Obblighi dell'Assicurato.

Non appena venga a conoscenza dell'evento, l'Assicurato deve fornire le prove documentali della perdita subita alla Società.

In caso di sinistro riferirsi all'Art. 59 della Sezione L - Denuncia di sinistro.

SEZIONE E – GARANZIA PORTAFOGLIO SICURO ALL'ESTERO

La Garanzia "Portafoglio Sicuro all'estero" fornita da Chartis Europe si applica automaticamente ai titolari della Carta Vintage emessa da Diners Club Italia.

Art. 22 - Oggetto della garanzia Portafoglio Sicuro all'estero.

Il Portafoglio sicuro all'estero ha per oggetto le seguenti garanzie:

Garanzia 1 - Garanzia di assistenza all'estero

Garanzia 2 – Garanzia "protezione prelievi/scippo/rapina agli sportelli automatici (ATM)"

Garanzia 3 - Garanzia "uso fraudolento del telefono cellulare all'estero"

GARANZIA 1 – GARANZIA ASSISTENZA ALL'ESTERO

La Garanzia "Assistenza all'estero" fornita da Chartis Europe si applica automaticamente ai titolari della Carta Vintage emessa da Diners Club Italia.

Le seguenti definizioni vengono utilizzate per l'applicazione dei termini e delle condizioni della presente garanzia:

ASSISTENZA: l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, prestato tramite la Centrale Operativa della Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A.

CENTRALE OPERATIVA: l'organizzazione di Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A., Via B. Alimena, 111 00173 Roma – costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente convenzione con la Società provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare le prestazioni di assistenza previste in Polizza.

FURTO: reato previsto dall'articolo 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se o per altri.

Art. 23 - Oggetto della garanzia assistenza all'estero.

La Società, tramite la Centrale Operativa, fornisce all'Assicurato, le prestazioni di assistenza sotto specificate, fino alla concorrenza dei limiti previsti:

a) Anticipo spese a seguito di furto o smarrimento delle Carte Assicurate.

Qualora l'Assicurato dovesse trovarsi sprovvisto di denaro contante a seguito di furto, rapina o smarrimento dello stesso e della carta Vintage, la Società, tramite la Centrale Operativa, a seguito ricezione della denuncia effettuata presso l'autorità pubblica competente, provvederà ad effettuare all'Assicurato un anticipo di denaro per le spese di prima necessità fino ad un massimo di € 1.500,00 per sinistro e per anno. Nel caso non fosse possibile effettuare l'anticipo la Società (tramite la Centrale Operativa) pagherà l'importo direttamente al soggetto nei confronti del quale l'Assicurato deve effettuare il pagamento.

L'Assicurato dovrà provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dall'erogazione della stessa; trascorso tale termine, la Società potrà richiedere anche i relativi interessi.

In caso di sinistro riferirsi all'Art. 59 della Sezione L - Denuncia di sinistro.

b) Anticipo spese rientro anticipato a seguito di furto o smarrimento delle Carte Assicurate.

Qualora l'Assicurato dovesse trovarsi sprovvisto di denaro a seguito di furto, rapina o smarrimento del biglietto di viaggio e della carta Vintage, la Società (tramite la Centrale Operativa), a seguito ricezione della denuncia effettuata presso l'autorità pubblica competente, provvederà ad organizzare il rientro anticipato dall'estero (aereo classe turistica o treno 1 classe) dell'Assicurato; inoltre se a motivo del rientro anticipato l'Assicurato dovesse abbandonare il veicolo, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo o ferroviario per andare successivamente a recuperare il veicolo, anticipandone il costo.

In entrambi i casi il costo del biglietto non potrà essere superiore a € 2.500,00.

L'Assicurato dovrà provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dall'erogazione della stessa; trascorso tale termine, la Società potrà richiedere anche i relativi interessi.

In caso di sinistro riferirsi all'Art. 59 della Sezione L - Denuncia di sinistro.

c) Anticipo spese di hotel a seguito di furto o smarrimento delle Carte Assicurate.

Qualora l'Assicurato dovesse trovarsi sprovvisto di denaro contante a seguito di furto, rapina o smarrimento dello stesso e della Carta Vintage, la Società, tramite la Centrale Operativa, a seguito

ricezione della denuncia effettuata presso l'autorità pubblica competente, provvederà al pagamento della fattura dell'hotel fino ad un importo massimo di € 2.500,00.

L'Assicurato dovrà provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dall'erogazione della stessa; trascorso tale termine, la Società potrà richiedere anche i relativi interessi.

In caso di sinistro riferirsi all'Art. 59 della Sezione L - Denuncia di sinistro.

Art. 24 - Operatività Delle Prestazioni Anticipo Spese In Relazione Ai Punti a), b), c)

Le prestazioni non sono operanti:

- nei casi in cui l'espletamento della medesima contravvenisse alle norme vigenti in materia valutaria;
- nei paesi che si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto o nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) all'erogazione della suddetta prestazione emessa da un'Autorità pubblica competente;
- per eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
- in caso di dolo dell'Assicurato e/o qualsiasi azione delittuosa commessa da o per conto dell'Assicurato

Art. 25 - Circostanze Eccezionali

La Società e la Centrale Operativa di Assistenza non possono essere ritenute responsabili degli eventuali ritardi nella fornitura delle prestazioni di assistenza nel caso di scioperi, disordini, di qualsiasi atto di sabotaggio o terrorismo, guerra civile o con altre nazioni, emissione di calore o di radiazioni provocata dalla fissione dell'atomo, radioattività, o altri incidenti o calamità naturali. Tutti gli interventi della Centrale Operativa di Assistenza saranno compiuti nel contesto delle leggi e delle norme nazionali ed internazionali e saranno condizionati dal rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti.

GARANZIA 2 – GARANZIA PROTEZIONE PRELIEVO AGLI SPORTELLI AUTOMATICI (ATM ALL'ESTERO)

La Garanzia "Protezione Prelievo agli sportelli automatici (ATM)" fornita da Chartis Europe si applica automaticamente ai titolari della Carta Vintage emessa da Diners Club Italia.

Le seguenti definizioni vengono utilizzate per l'applicazione dei termini e delle condizioni della presente garanzia:

AGGRESSIONE: qualunque minaccia fisica o violenza fisica da un terzo con l'intenzione di privare l'Assicurato del denaro contante prelevato. – **RAPINA:** il reato previsto e definito dall'art. 628 del Codice Penale, ovvero la sottrazione di cose mobili mediante violenza alla persona o minaccia. – **SCIPPO:** sottrazione di cose mobili (strappandole di mano o di dosso alle persone). – **TERZI:** qualunque persona che non sia l'Assicurato, il coniuge, o il convivente *more uxorio*, i discendenti o altro parente o affine con lui convivente.

Art. 26 - Oggetto della Garanzia Protezione Prelievo agli Sportelli Automatici (ATM):

La Garanzia prevede un rimborso a favore dell'Assicurato in caso di scippo/Rapina di denaro contante prelevato con la Carta Assicurata presso uno Sportello Automatico (ATM), a condizione che l'aggressione sia avvenuta entro 2 ore dal momento del prelievo del contante.

Art. 27 – Limite di Indennizzo

La copertura è prestata fino a un limite di indennizzo massimo di euro 500 per assicurato e per anno assicurato

Art. 28 – Esclusioni della Garanzia Protezione Prelievo agli sportelli automatici (ATM):

Sono escluse le richieste di risarcimento derivanti da:

- danni causati intenzionalmente o in maniera fraudolenta dall'Assicurato o da uno dei suoi parenti prossimi (coniuge, convivente *more uxorio*, discendenti o ascendenti);
- prelievo di denaro contante effettuato con una carta diversa dalla Carta Assicurata;
- qualsiasi rapina che si verifichi dopo 24 ore dal prelievo del contante;
- qualsiasi rapina di denaro contante commessa con astuzia o qualsiasi minaccia esercitata nei confronti dell'Assicurato per costringerlo a prelevare denaro e consegnarlo a Terzi;

– qualsiasi rapina di denaro contante sottratto da uno sportello automatico che sia stato manomesso.

Per le Esclusioni comuni si fa riferimento alla Sezione H - Esclusioni Comuni a tutte le Garanzie.

Art. 29 – Sinistri. Obblighi dell'Assicurato.

Non appena venga a conoscenza dell'evento, l'Assicurato deve fornire le prove documentali della perdita subito alla Società.

In caso di sinistro riferirsi all'Art. 59 della Sezione L - Denuncia di sinistro.

GARANZIA 3 – GARANZIA USO FRAUDOLENTO DELLA SIM CARD DEL TELEFONO CELLULARE ALL'ESTERO

La Garanzia "uso fraudolento della SIM card del telefono cellulare all'estero" fornita da Chartis Europe si applica automaticamente ai titolari della Carta Vintage emessa da Diners Club Italia.

Le seguenti definizioni vengono utilizzate per l'applicazione dei termini e delle condizioni della presente garanzia:

SIM CARD ASSICURATA: la SIM card intestata al titolare della Carta Vintage emessa da Diners.

USO FRAUDOLENTO: qualsiasi utilizzo fraudolento di una Sim card ad esclusione degli utilizzi effettuati dall'Assicurato o da parte del coniuge, del convivente more uxorio, dei genitori, dei discendenti, nonché da parte di qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.

FURTO: reato previsto dall'articolo 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se o per altri.

TERZI: qualunque persona che non sia l'Assicurato, il coniuge, o il convivente more uxorio, i discendenti o altro parente o affine con lui convivente.

Art. 30 Oggetto della garanzia uso fraudolento della SIM Card del telefono cellulare

La garanzia "uso fraudolento della SIM CARD Assicurata" prevede il rimborso, a favore dell'Assicurato, delle spese di comunicazione effettuate da terzi in caso di utilizzo fraudolento del telefono cellulare rubato,

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per le spese di comunicazione derivanti da un utilizzo fraudolento del telefono cellulare rubato ed effettuate dal momento in cui si verifica il furto fino al blocco della carta sim presso l'operatore telefonico e debitamente documentate dall'elenco delle chiamate in uscita che l'Assicurato dovrà richiedere al suo operatore telefonico

Il Furto del telefono cellulare deve essere subito nonostante l'uso di ogni ragionevole cautela da parte dell'Assicurato nella conservazione e nella vigilanza del bene Assicurato; il bene Assicurato deve trovarsi all'interno di locali non accessibili perché dotati di idonee chiusure effettivamente utilizzate, non deve essere lasciato incustodito né su vetture in parcheggio (non custodito) e durante l'uso all'esterno deve essere sotto la stretta vigilanza dell'assicurato.

Art. 31 – Limite di Indennizzo

La copertura è prestata fino a un limite di indennizzo massimo di euro 1.000 per assicurato e per anno assicurato

Art. 32– Esclusioni uso fraudolento della SIM Card del telefono cellulare

Sono esclusi dalla copertura assicurativa le richieste di risarcimento derivanti da:

- perdita o smarrimento del telefono cellulare;
- uso fraudolento del telefono cellulare nelle 48 ore successive al furto aggravato del telefono o successivo alla denuncia di blocco della SIM Card all'Operatore Telefonico.

Per le Esclusioni comuni si fa riferimento alla Sezione H - Esclusioni Comuni a tutte le Garanzie.

Art. 33 – Sinistri. Obblighi dell'Assicurato.

Non appena venga a conoscenza dell'evento, l'Assicurato deve fornire le prove documentali della perdita subita alla Società.

In caso di sinistro riferirsi all'Art. 59 della Sezione L - Denuncia di sinistro.

SEZIONE F – GARANZIA INFORTUNI IN VIAGGIO

La Garanzia Infortuni in Viaggio fornita da Chartis Europe si applica automaticamente ai titolari della Carta Vintage emessa da Diners Club Italia.

Le seguenti definizioni vengono utilizzate per l'applicazione dei termini e delle condizioni della presente garanzia:

FAMILIARE: Il coniuge, i genitori o figli a carico di età inferiore ai 23 anni sempre che compresi nello Stato di Famiglia.

CARTA LODGED/conto viaggi : Carta di credito rilasciata con l'espresso scopo di acquisti multipli di biglietti e titoli di viaggio presso il fornitore ove è depositata. Al fine della identificazione della Carta di Credito Diners che attiva la copertura, l'uso della Carta Lodged è equiparata al pagamento fatto dal Titolare.

VIAGGIO ASSICURATO: Ferma l'attivazione della copertura, si intende Viaggio Assicurato il periodo di tempo che intercorre dal momento in cui l'Assicurato, una volta giunto alla destinazione finale del viaggio, scende dal Vettore Comune fino al momento in cui risale sul Vettore Comune per fare ritorno al luogo di abitazione principale o sede di lavoro. Un viaggio deve essere di almeno 100 km, considerando la distanza dal luogo abituale di abitazione principale o sede di lavoro alla destinazione finale, per essere considerato Viaggio Assicurato. Il viaggio normale ed abituale dall'abitazione del Titolare al suo luogo di lavoro e viceversa non possono essere considerati un Viaggio Assicurato in nessun caso. Le coperture assicurative prestate durante un Viaggio Assicurato sono valide esclusivamente per massimo 90 giorni a far data dall'inizio dello stesso.

VIAGGIO D'AFFARI: Viaggio Assicurato effettuato esclusivamente per ordine e conto dell'Azienda presso la quale è occupato l'Assicurato o, in caso di libero professionista, riconducibile esclusivamente a motivi di lavoro. Si intendono esclusi tutti i viaggi giornalieri da e per l'ufficio, i viaggi effettuati durante i permessi, le assenze e le vacanze, indipendentemente dalla distanza e dalla durata.

VIAGGIO DI PIACERE: Ogni Viaggio Assicurato non d'affari (vedere definizione di Viaggio d'Affari) compiuto durante le vacanze, senza limitazioni di durata e di distanza minima.

BENEFICIARIO: Il soggetto designato ad incassare l'indennità prevista in caso di morte dell'Assicurato. Un Assicurato può cambiare il beneficiario designato in ogni momento, senza il consenso del beneficiario designato, fornendo una richiesta scritta di cambio a Chartis Europe S.A. Ogni comunicazione di designazione o cambio di beneficiario dovranno essere inviate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevuta. In mancanza di quanto sopra i beneficiari si intenderanno gli eredi legittimi o testamentari.

INFORTUNIO: è considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure un'inabilità temporanea.

COMPLICAZIONI GRAVIDANZA: Si riferisce a quelle condizioni che richiedano la permanenza in ospedale le cui diagnosi sono distinte dalla gravidanza, ma sfavorevolmente condizionate dal concepimento e/o causate dalla gravidanza stessa. Queste condizioni includono nefriti, nefrosi, scompensi cardiaci, minaccia d'aborto e condizioni mediche e chirurgiche simili o di gravità paragonabile. La definizione Complicazione della Gravidanza include anche il taglio cesareo, la gravidanza extra-uterina e l'aborto spontaneo. Nelle complicazioni della gravidanza non sono incluse le manifestazioni neurovegetative del primo trimestre, l'iperemesi gravida, la pre-eclampsia e quelle condizioni associate alla gestione di una gravidanza difficile che non costituiscono una complicazione nosologica distinta dalla gravidanza stessa.

RICOVERO: Degenza comportante pernottamento in Istituto di Cura

ISTITUTO DI CURA: L'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privato, regolarmente autorizzati al ricovero di malati. Restano esclusi gli stabilimenti termali, case di convalescenza e/o Istituti simili.

MALATTIA: Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio, clinicamente ed oggettivamente constatabile e che avvenga durante il viaggio dell'Assicurato.

MALATTIA IMPROVVISA/IMPREVISTA: Malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'Assicurato.

ESTERO: Qualsiasi Nazione diversa da quella ove si trovi il luogo di abitazione principale dell'Assicurato, con l'esclusione comunque della Nazione in cui abbia residenza l'Assicurato e di quella di emissione della Carta di Credito Diners che ha attivato la copertura.

MALATTIA PREESISTENTE: Ogni malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti al viaggio dell'Assicurato.

MEDICO: Laureato in medicina ed in possesso di abilitazione ad esercitare la professione. Il medico non può essere l'Assicurato o una persona che ha una relazione di parentela con l'Assicurato.

VETTORE COMUNE: Per Vettore Comune si intendono i taxi e gli aerei, i treni, i traghetti, le navi e i bus appartenenti a Compagnie che operino sotto licenza di trasporto pubblico di passeggeri e che siano autorizzati ad esercitare tale attività ai sensi di legge. Nella definizione si intendono compresi i voli c.d. "Charter". Si intendono sempre e comunque esclusi gli Hovercraft e gli elicotteri.

MEZZI DI TRASPORTO DI LINEA: Ogni Vettore Comune con licenza di trasporto pubblico di passeggeri autorizzato ad esercitare tale attività ai sensi di legge.

ATTIVAZIONE COPERTURA: L'attivazione della garanzia Infortuni in Viaggio è subordinata al pagamento del titolo di viaggio o del diritto all'uso del mezzo di trasporto completamente effettuato a mezzo di Carta di Credito Diners Vintage .

Art. 34 – Oggetto dell'assicurazione

Le garanzie descritte in questo documento di polizza potranno essere applicate solo se le coperture sono state attivate in base alla modalità, alle condizioni e ai termini previsti dal presente contratto di assicurazione.

Le garanzie del presente contratto di assicurazione cesseranno automaticamente allo scadere del 90° giorno seguente al giorno in cui l'Assicurato lascia la sua abitazione principale per intraprendere un viaggio coperto dalla presente assicurazione.

Il Titolare ed ogni persona assicurata devono prendere tutte le ragionevoli precauzioni per evitare o minimizzare ogni infortunio o danno; devono altresì compiere ogni sforzo per recuperare gli effetti personali non giunti a destinazione.

Le coperture di cui alla presente sezione si intendono operanti anche in caso di colpa grave dell'Assicurato. Le coperture valgono in tutto il mondo dove non specificato diversamente.

Art. 35 – Coperture automatiche infortuni

L'assicurazione di cui alla presente sezione vale per gli infortuni subiti dall'Assicurato mentre lo stesso:

(A) –Common Carrier (Vettore Comune): viaggia esclusivamente come passeggero a bordo di un **Vettore Comune** che effettui un tragitto superiore a 100 km, quando il costo totale del biglietto è stato pagato con Carta di Credito Vintage. L'assicurazione decorre dal momento in cui l'**Assicurato** sale sul mezzo di trasporto fino al momento in cui ne scende.

La copertura è estesa al viaggio compiuto a bordo di un mezzo di trasporto di linea dall'abitazione principale o sede di lavoro (considerando l'ultima ubicazione lasciata) fino al punto di partenza del **Vettore Comune** , e viceversa al ritorno a casa o in ufficio (considerando la prima ubicazione raggiunta). Questa estensione è valida anche se il biglietto per il viaggio fino al punto di partenza del Vettore Comune, e viceversa, non è stato pagato con Carta di Credito

(B) – Rental Car (Noleggio Auto): Vintage.
viaggia come passeggero o conducente a bordo di un'auto presa a noleggio a condizione che il costo totale del noleggio sia stato pagato con Carta di Credito Vintage dal **Titolare**.

Art. 36 – Opzione infortuni rischio volo facoltativa

Al Titolare di Carta di Credito Diners viene concessa la possibilità di aumentare il capitale assicurate di euro 300.000 per i casi Morte e Invalidità Permanente, previsti per ciascuna Carta di Credito, relativamente agli infortuni subiti dallo stesso mentre viaggia esclusivamente come passeggero di un aereo (secondo la definizione di Vettore Comune), dal momento in cui sale al momento in cui ne discende.

Il biglietto aereo deve essere acquistato utilizzando la Carta di Credito Vintage.

La copertura è facoltativa, l'adesione avviene mediante la compilazione della modulistica predisposta. La cancellazione avviene mediante lettera raccomandata A/R da inviare a Diners Club Italia.

Il premio di assicurazione al lordo di tasse per ciascuna transazione di acquisto effettuata dal Titolare di un volo aereo per l'estensione di cui sopra, è di euro 6,00.

Il capitale assicurato di euro 300.000 eccede il limite di risarcimento per carta previsto dalla presente polizza.

Art. 37 – Garanzie prestate a seguito di infortunio.

Premesso che sono considerati infortuni anche:

1. l'asfissia non di origine morbosa;
2. gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
3. l'annegamento;
4. l'assideramento o il congelamento;
5. i colpi di sole o di calore.
6. le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie.

Vengono prestate le seguenti garanzie al verificarsi degli eventi regolati dagli artt. 36 e 37 :

i) INDENNIZZO MORTE

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'assicurato e questa si verifica entro 24 mesi dalla data dello stesso, la Società liquida ai beneficiari designati il capitale previsto per la Carta di Credito utilizzata per l'attivazione della copertura. In difetto di designazione la somma assicurata viene corrisposta agli eredi dell'assicurato in parti uguali.

La Società da atto che ove l'Autorità Giudiziaria competente dichiara, ai sensi del proprio Ordinamento Giuridico, la morte presunta dell'Assicurato a seguito di infortunio e gli aventi diritto provino che l'infortunio è indennizzabile ai termini di polizza, la stessa è equiparata a tutti gli effetti del presente contratto alla morte fisica. Quando sia stato effettuato il pagamento delle indennità ed in seguito l'Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Società ha diritto alla restituzione delle somme pagate e relative spese e l'Assicurato stesso potrà fare valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente polizza.

ii) INDENNIZZO PER INVALIDITA' PERMANENTE TOTALE

Se l'infortunio ha per conseguenza una delle seguenti lesioni e questa si verifica entro 24 mesi dalla data dello stesso, in base al capitale previsto per la Carta di Credito utilizzata per l'attivazione della copertura, Chartis Europe S.A. liquida, per la perdita totale:

della vista da un occhio e di un arto superiore o di un arto inferiore	100%del capitale assicurato
di un arto inferiore e di un arto superiore	100%del capitale assicurato
di due o più arti	100%del capitale assicurato
della vista da entrambe gli occhi	100%del capitale assicurato

dell'uso della parola e dell'udito da entrambe le orecchie
della vista da un occhio
di un arto inferiore o di un arto superiore

100%del capitale assicurato
50%del capitale assicurato
50%del capitale assicurato

L'indennizzo complessivo non potrà comunque superare il 100% del capitale assicurato.

Per perdita totale della vista si intende la totale ed irrecuperabile perdita della facoltà visiva.
Per perdita di un arto inferiore si intende la perdita anatomica dello stesso al di sopra della caviglia. Per perdita di un arto superiore si intende la perdita anatomica dello stesso al di sopra del polso.
Per perdita totale dell'uso della parola e dell'udito si intende la totale ed irrecuperabile perdita della facoltà di parlare e di udire.

iii) INABILITA' TOTALE 12 MESI

Se in conseguenza di un infortunio, ed entro 24 mesi dalla data dello stesso, l'infortunato si trova nella totale incapacità fisica di svolgere qualsiasi attività o occupazione e tale incapacità perduri, senza soluzione di continuità, per un periodo di 12 mesi consecutivi, Chartis Europe S.A. liquida il 100% del Capitale Assicurato previsto per la Carta di Credito utilizzata per l'attivazione della copertura.

La presente garanzia non vale per gli Assicurati di età inferiore ai 18 anni.

In caso di infortunio indennizzabile ai sensi del punto ii) Indennizzo per Invalidità Permanente Totale la presente garanzia non è operante.

Art. 38 - Limite degli Indennizzi

Il limite di indennizzo per Assicurato è di euro 250.000

A) In caso di Sinistro verificatosi durante il viaggio su Vettore Comune:

Decesso

Somma Assicurata: 250.000 euro

Invalidità Totale Permanente

Somma Assicurata: fino a 250.000 euro

B) In caso di Sinistro verificatosi viaggiando su un'Auto a noleggio:

Decesso

Indennizzo di Sinistro: 250.000 euro

Invalidità Totale Permanente

Indennizzo di Sinistro: fino a 250.000 euro

Art. 39 – Cumulo di indennità.

Le indennità per Inabilità Temporanea 12 mesi non è cumulabile con quella di Invalidità Permanente Totale.

Se dopo il pagamento di un'indennità per Invalidità Permanente Totale o per Inabilità Temporanea totale 12 mesi, entro 24 mesi da quello dell'infortunio ed in conseguenza di questa l'assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi la differenza fra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso morte, ove questa sia superiore e non chiede il rimborso nel caso contrario.

Il diritto all'invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.

Art. 40 – Minorenni

Per gli Assicurati di età inferiore ai 18 anni di età, le somme assicurate si intendono pari al 2,5% di quelle previste dall'art. 35 e dall'Art. 38, sempre in base alla Carta di Credito utilizzata per l'attivazione della copertura.

Art. 41 – Concentrazione per Carta

Il massimo indennizzo che coinvolga uno o più Assicurati non potrà essere superiore, per ciascuna Carta di Credito, a euro 750.000,00, ancorchè le singole applicazioni di garanzia, effettuate nei modi stabiliti dal contratto, indichino complessivamente indennità superiori.

La riduzione conseguente ai limiti che precedono verrà effettuata proporzionalmente alla somma assicurata per ogni persona.

Art. 42 – Persone non assicurabili

L'assicurazione non vale per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, epilessia, AIDS o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, sindromi organico cerebrali, forme maniaco-depressive, stati paranoici; l'assicurazione cessa col manifestarsi di una delle predette condizioni.

Art. 43 – Esclusioni sezione infortuni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati:

- a) dalla guida o uso di mezzi di locomozione aerei e subacquei, salvo quanto previsto all'art. 35;
- b) durante l'arruolamento volontario, il richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale;
- c) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato e' privo della prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- d) dalla pratica a livello professionistico di sport in genere;
- e) dalla pratica, anche se a titolo non professionistico, di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce o ghiacciai, speleologia, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, immersione con autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere (deltaplani, ultraleggeri e simili);
- f) dalla partecipazione a competizioni (e relative prove) comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di regolarità pura;
- g) dalla partecipazione a competizioni (e relative prove) ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
- h) da ubriachezza o psicofarmaci o da uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
- i) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- l) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- m) dalla partecipazione a imprese di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo: regate oceaniche, sci estremo, ecc.);
- n) da AIDS.

Art. 44 – Sinistri. Obblighi dell'Assicurato.

In caso di sinistro riferirsi all'Art. 59 della Sezione L - Denuncia di sinistro.

La denuncia dell'infortunio, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono corredata di Certificato medico deve essere fatta per iscritto a Chartis Europe entro 5 giorni dall'infortunio e dal momento in cui l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Successivamente l'Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni.

SEZIONE G – GARANZIA INCONVENIENTI VIAGGIO

La Garanzia Inconvenienti in Viaggio fornita da Chartis Europe si applica automaticamente ai titolari della Carta Vintage emessa da Diners Club Italia.

Le seguenti definizioni vengono utilizzate per l'applicazione dei termini e delle condizioni della presente garanzia:

MEZZI DI TRASPORTO DI LINEA: Ogni Vettore Comune con licenza di trasporto pubblico di passeggeri autorizzato ad esercitare tale attività ai sensi di legge.

BAGAGLIO PERSONALE: Per bagaglio personale si intende il vestiario e gli oggetti personali, le valigie i bauli e altri contenitori, utilizzati dall'Assicurato nel suo viaggio, si intendono inclusi anche quelli acquistati durante il viaggio stesso

Art. 45 – Operatività delle Garanzie

Le garanzie di cui alla presente sezione sono operanti unicamente se il biglietto del viaggio aereo (volo) soggetto a ritardo o annullamento o a bordo del quale viaggiava il bagaglio non consegnato sia stato interamente pagato a mezzo di Carta di Credito Vintage. Si considera unico viaggio aereo il percorso indicato sul biglietto comprese le eventuali connessioni. I limiti di indennizzo riportati nella presente sezione si intendono per Carta e per viaggio aereo indipendentemente dal numero di persone che usufruiscono di titoli di viaggio acquistati con la Carta di Credito che ha attivato la copertura.

Art. 46 – Ritardo Bagaglio

Nel caso in cui il bagaglio personale che viaggia a seguito dell'assicurato, che è stato presentato al check-in in custodia della linea aerea commerciale sul cui aereo stava viaggiando l'Assicurato stesso, non dovesse arrivare a destinazione entro 4 ore dopo l'orario di arrivo del Titolare alla destinazione indicata sul biglietto aereo, Chartis Europe S.A. rimborserà le spese relative agli acquisti di vestiario o accessori di toilette per rimpiazzare vestiario e toilette indispensabili al proseguimento del viaggio.

Sono ammessi ad indennizzo esclusivamente i ritardi occorsi ad aeromobili di quelle linee aeree che dispongono di un orario ufficiale per destinazioni servite regolarmente. L'Assicurato dovrà fare il possibile per recuperare il suo bagaglio e quello degli altri assicurati che eventualmente lo accompagnano.

Art. 47– Limite di indennizzo per la garanzia ritardo bagaglio

Il limite di indennizzo per Carta Assicurata è per tutte le tratte indicate sul biglietto del viaggio aereo è euro 4.500 fermo restando il limite per Assicurato di euro 1.500

Art. 48 – Esclusioni – Ritardo Bagaglio

Non si procederà a liquidare alcun indennizzo:

- 1) per reclami non dichiarati a persone competenti della compagnia aerea non appena l'Assicurato viene a conoscenza che il bagaglio è in ritardo o è andato perduto;
- 2) per ogni capo d'abbigliamento o articoli da toilette che l'Assicurato ha acquistato più di 4 giorni dopo il momento reale del suo arrivo all'aeroporto di destinazione;
- 3) quando il ritardo del bagaglio avviene nel viaggio di ritorno al luogo di abitazione principale o sede di lavoro dell'Assicurato e comunque nell'ultima tratta di ritorno;
- 4) per acquisti fatti dopo la consegna del bagaglio all'Assicurato da parte della compagnia aerea, confisca od espropriazione su ordine di ogni autorità pubblica o di governo;
- 5) per ogni ritardo o mancata consegna del bagaglio derivante da guerra, guerra civile, invasione, insurrezione, rivoluzione, uso di forza militare, colpo di Stato o rovesciamento di qualsiasi tipo di Regime;
- 6) per ogni ritardo o mancata consegna del bagaglio derivante da uso di forze militari al fine di intercettare, prevenire o ridurre l'effetto di qualsiasi Atto Terroristico conosciuto o sospettato;
- 7) derivante dal fatto che l'operatore turistico, la compagnia aerea o qualsiasi altra società, ditta o persona diventi insolvente ovvero non sia in grado di o non intenda adempiere a uno qualsiasi dei suoi obblighi.

Art. 49– Ritardo volo e annullamento del volo

La presente garanzia è operante nel caso in cui, il viaggio aereo prenotato dal Titolare della Carta e regolarmente confermato, subisca oltre 4 ore di ritardo rispetto all'orario ufficiale del vettore aereo.

Detta garanzia è operante esclusivamente nei seguenti casi e purché il Titolare abbia pagato il costo del passaggio aereo a mezzo addebito sulla Carta di Credito Vintage:

1. nel caso in cui l'Assicurato non è ammesso ad un viaggio aereo precedentemente prenotato e regolarmente confermato a seguito di un "eccesso di prenotazione" (overbooking) e subisca un ritardo di oltre **4 ore** rispetto all'orario stabilito per il viaggio prenotato.
2. nel caso di ritardo superiore a 4 ore del volo rispetto all'orario ufficiale del vettore aereo.
3. nel caso in cui il volo sia cancellato e posticipato di oltre 4 ore dall'orario previsto.
4. nel caso in cui il ritardo del volo su cui viaggia l'Assicurato provochi allo stesso la perdita di un volo di coincidenza, senza che ve ne sia un altro disponibile nelle 4 ore successive.

Al verificarsi di una delle precedenti condizioni, l'Assicurato riceverà un rimborso fino al massimale previsto per la Carta di Credito Vintage che ha attivato la copertura. Si rimborseranno le spese sostenute per gli acquisti necessari ed indispensabili purché gli stessi siano effettuati utilizzando la Carta di Credito Diners e si riferiscano a pasti, ristoro, spese di hotel e spese da e per l'aeroporto. L'uso della Carta di Credito Vintage per gli acquisti non è necessario per gli Assicurati tramite **carta Lodged/conto viaggi**. Sono ammessi ad indennizzo esclusivamente i ritardi occorsi agli aeromobili di quelle linee aeree che dispongono di un orario ufficiale per destinazioni servite regolarmente. All'uopo si farà riferimento al biglietto di viaggio e a tutte le indicazioni in esso riportate per quanto riguarda date e ore di partenza, coincidenze e destinazioni.

Si precisa che saranno ammessi ad indennizzo anche i ritardi dovuti alla temporanea sospensione del servizio di qualsiasi aereo dovuti a nebbia, purché non ne sia stato dato avviso ufficiale almeno 3 ore prima dell'orario ufficiale di partenza dell'aeromobile.

Art. 50– Limite di indennizzo per Carta – Ritardo Volo e Annullamento Volo

Il limite di indennizzo per Carta Assicurata è per tutte le tratte indicate sul biglietto del viaggio aereo è euro 600 fermo restando il limite per Assicurato di euro 200.

Art. 51 – Esclusioni – Ritardo Volo e Annullamento Volo

Non sarà liquidato alcun indennizzo:

- 1) nel caso in cui l'Assicurato avrà a disposizione un volo alternativo entro le 4 ore dall'orario originale di partenza;
- 2) i ritardi dovuti alla mancata presentazione dei termini ed in tempo utile per il check-in previsto per il volo prenotato a meno che ciò non sia dovuto a scioperi o sospensione/cancellazione dei voli non comunicati in tempo utile;
- 3) i ritardi dovuti a scioperi o le sospensioni/cancellazioni dei voli effettuati dalle compagnie aeree per i quali sia stata data notizia entro 24 ore della data in cui il viaggio incominciava;
- 4) i ritardi dovuti alla temporanea o permanente sospensione del servizio di qualsiasi aereo dovuto ad un ordine o disposizione o suggerimento di ogni autorità aeroportuale o dell'autorità civile aerea o di ogni altro simile ente di ogni Paese di cui ne sia stato dato avviso prima dell'inizio del viaggio;
- 5) per ogni danno derivante da guerra, guerra civile, invasione, insurrezione, rivoluzione, uso di forza militare, colpo di Stato o rovesciamento di qualsiasi tipo di Regime;
- 6) per ogni danno derivante da uso di forze militari al fine di intercettare, prevenire o ridurre l'effetto di qualsiasi Atto Terroristico conosciuto o sospettato;
- 7) derivante dal fatto che l'operatore turistico, la compagnia aerea o qualsiasi altra società, ditta o persona diventi insolvente ovvero non sia in grado di o non intenda adempiere a uno qualsiasi dei suoi obblighi.

Art. 52 – Sinistri. Obblighi dell'Assicurato.

Il sinistro deve essere denunciato entro 21 giorni da quello in cui è avvenuto il ritardo del viaggio aereo.

In caso di sinistro riferirsi all'Art. 59 della Sezione L - Denuncia di sinistro.

SEZIONE H – ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Art. 53 – Esclusioni Comuni a tutte le garanzie

La Società non liquiderà alcun indennizzo per danni a cose o persone derivanti da:

- a) qualsiasi azione intenzionale o dichiarazione fraudolenta commessa dall'Assicurato o dal coniuge, dal convivente more uxorio, dai discendenti o da altro parente o affine con lui convivente;
- b) guerra, guerra civile, invasione, insurrezione, rivoluzione, uso di forza militare, colpo di Stato o rovesciamento di qualsiasi tipo di Regime;
- c) uso di forze militari al fine di intercettare, prevenire o ridurre l'effetto di qualsiasi Atto Terroristico conosciuto o sospettato;
- d) embargo, confisca, sequestro o distruzione su ordine di un governo o della pubblica autorità.

- e) disintegrazione del nucleo dell'atomo o radiazioni ionizzanti;
- f) trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- g) contaminazioni dovute ad agenti chimici o biologici.

SEZIONE I – LIQUIDAZIONE SINISTRI

Art. 54 – Arbitrato – perizia

Qualora vi sia un disaccordo circa l'ammontare o la validità del danno, l'Assicurato, o il suo beneficiario, o la Chartis Europe S.A. possono richiedere, per iscritto, una perizia; dopodiché l'assicurato, o il suo beneficiario, possono nominare il proprio perito di fiducia. Ciascuno dei due periti, dopo aver proceduto all'esame dei fatti, darà la propria valutazione dell'ammontare del danno; in caso di disaccordo essi sceglieranno un arbitro.

Qualsiasi valutazione su cui concordino due dei tre esperti (ossia i due periti e l'arbitro) sarà vincolante per le parti. Il perito scelto dall'Assicurato verrà pagato dall'Assicurato, mentre Chartis Europe S.A. pagherà il perito da essa nominato. L'Assicurato e Chartis Europe S.A. divideranno le spese dell'arbitro e delle perizie.

Questa assicurazione non andrà in alcun modo a beneficio, direttamente o indirettamente, di qualsiasi vettore o altro depositante.

Art. 55 – Surrogazione. Citazione di terzi in giudizio

Nella misura in cui Chartis Europe S.A. liquida per una perdita subita da un Assicurato, Chartis Europe S.A. subentra all'assicurato per quanto riguarda i suoi diritti relativi alla suddetta perdita, in base al cosiddetto principio giuridico della "surrogazione". L'Assicurato aiuterà a preservare i diritti di Chartis Europe S.A. nei confronti dei responsabili della perdita subita, firmando i documenti necessari e compiendo qualsiasi altro atto che possa essergli richiesto, secondo criteri ragionevoli. Quando Chartis Europe S.A. subentrerà nei diritti dell'assicurato, costui dovrà firmare un apposito modulo di surrogazione, che gli verrà fornito da Chartis Europe S.A. stessa.

Per la copertura infortuni, Chartis Europe S.A. rinuncia al diritto di surrogazione verso i Terzi responsabili dell'infortunio.

Art. 56 – Liquidazione del danno

Relativamente alla liquidazione del danno:

- a) Alla Società non potrà essere richiesto di emettere garanzie di credito, pegni, oneri, atti di cessione o altro in relazione alla presente polizza;
- b) In ogni caso non saranno aggiunti interessi sull'ammontare liquidato o liquidabile;
- c) La ricevuta della liquidazione del sinistro libererà la Società dal pagare ogni altra somma relativa al sinistro. Avvenuta la liquidazione l'Assicurato o i beneficiari dello stesso non avranno alcun diritto di citare la Società in giudizio. Se i beneficiari dell'assicurazione risultano essere più persone il massimale indennizzabile non potrà comunque eccedere l'importo della liquidazione.

Art. 57 – Pagamento dell'indennizzo

Entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa, verificata l'operatività della garanzia e valutata l'entità del danno, la Società si impegna a procedere alla corresponsione di quanto dovuto all'Assicurato.

In caso di indennizzo la Società provvede al pagamento dell'importo liquidabile a termini di polizza secondo quanto specificato dall'Assicurato nel modulo di denuncia del sinistro, sempreché non sia stata fatta opposizione e sussista la titolarità dell'interesse assicurato.

SEZIONE L – DENUNCIA DI SINISTRO

Art. 58 – Richiesta di prestazione di assistenza all'estero.

Per ogni richiesta di prestazione di assistenza, l'Assicurato, o chi agisce in sua vece, dovrà contattare, al momento dell'insorgere del sinistro e comunque entro e non oltre le ore 24.00 del giorno successivo a quello in cui ne sia venuto a conoscenza, la Centrale Operativa della Società al numero verde 800.548.845.

Per le chiamate dall'estero dovrà contattare il numero: +39.06.42.115.605

Nel caso in cui sia impossibile telefonare, inviare un fax al numero +39.06.48.18.960

La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste.

Inoltre, dovrà qualificarsi come "Assicurato Carta Vintage" e comunicare: cognome e nome (del Titolare delle carte); ora e luogo del furto/smarrimento delle carte di pagamento; prestazione richiesta; suo indirizzo o recapito temporaneo; numero di telefono al quale essere contattato.

La denuncia dovrà essere effettuata il più presto possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 (tre) giorni successivi. L'inosservanza dei suddetti termini può compromettere il diritto alla prestazione.

A parziale deroga, resta inteso che qualora la persona fisica titolare dei diritti derivanti dal contratto sia nell'oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro entro i termini previsti potrà farlo non appena ne sarà in grado e comunque entro i termini di legge.

Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza.

La Società ha facoltà di richiedere, ai fini liquidativi, ulteriore documentazione rispetto a quella contrattualmente prevista e non perde il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso, eventuali eccezioni anche se abbia iniziato la liquidazione delle prestazioni.

Art. 59 – Denuncia di sinistro.

Non appena venga a conoscenza dell'evento, l'Assicurato deve sempre verbalizzare l'accaduto all'Autorità competente italiana.

Al fine di presentare una richiesta di indennizzo, l'Assicurato dovrà:

- stampare il modulo di denuncia Sinistro disponibile nell'area riservata del sito Diners Club Italia indirizzo web www.dinersclub.it;
- oppure richiedere l'invio del modulo di denuncia al Servizio Clienti Diners Club al numero di telefono 800.39.39.39 disponibile tutti i giorni 24 ore su 24;
- Al fine di presentare una richiesta di indennizzo, l'Assicurato dovrà trasmettere le prove documentali al Servizio Liquidazione Danni di Chartis Europe e seguire le istruzioni riportate sul modulo di denuncia del sinistro.
- L'Assicurato dovrà sempre qualificarsi come "Assicurato Carta Diners Vintage" – Polizza numero IML0000044" ed indicare:
cognome e nome; suo indirizzo o recapito temporaneo; numero di telefono al quale essere contattato; Codice Fiscale; Conto corrente sul quale può essere versato l'indennizzo (Banca e Codice IBAN).

Successivamente, l'Assicurato dovrà fornire ulteriori prove documentate della perdita subita alla Società.

L'indennizzo verrà rimesso dalla Società sul Conto Corrente indicato dall'Assicurato.

L'Assicurato è altresì a conoscenza che ogni diritto nei confronti della Società in relazione al rimborso o possibile indennizzo ai termini di polizza si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità a quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.